

N. 00441/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 120 del 2014, proposto dalla
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Vincenzi,
con domicilio eletto presso la segreteria T.A.R.;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del ministro
in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello
Stato di Genova, con domicilio presso l'ufficio;

per l'annullamento

del provvedimento 13.11.2013, n. 497/13 della motorizzazione civile
di Savona

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La -OMISSIS- si ritiene lesa dall'atto indicato nell'epigrafe, per l'annullamento del quale ha notificato l'atto 16.1.2014, depositato il 4.2.2014, con cui denuncia censure in fatto e diritto, e chiede la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

L'amministrazione statale si è costituita in causa con memoria 7.2.2014, ed ha poi depositato il 14.2.2014 una difesa.

Il collegio può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la completezza del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;

è impugnato un atto con cui l'amministrazione statale ha disposto -OMISSIS- di cui l'interessata è in possesso;

in fatto risulta che la ricorrente riportò ferite a seguito di un incidente stradale occorso mentre era alla guida di un motociclo, e che i controlli effettuati all'ospedale permisero di verificare che il suo -OMISSIS- e che erano stati rinvenuti cataboliti dei cannabinoidi nei reperti della paziente;

su tali presupposti l'amministrazione ha ritenuto di poter fondatamente dubitare dell'idoneità dell'interessata alla guida dei veicoli, per cui ha disposto l'impugnata revisione;

il tribunale deve esaminare in via pregiudiziale l'assorbente e fondato motivo con cui l'interessata denuncia l'incompetenza dell'autorità

che ha disposto la verifica della sua abilità a permanere titolare della patente di guida;

la normativa in materia ha subito negli anni numerose modificazioni, facendo con ciò seguito al tentativo del legislatore di riscontrare le esigenze emerse di arginare il fenomeno della guida in condizioni non ottimali;

tale evoluzione ha comportato delle sovrapposizioni che rendono poco chiara la disciplina nel suo complesso, e da tale situazione non si distacca la questione della competenza;

in argomento dispone l'art. 128 comma 1 del codice della strada che "... gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica ... o ad esame di idoneità...";

gli artt. 186 e 187 riguardano appunto la guida sotto l'influenza dell'alcool e dopo l'assunzione di sostanze psicotrope;

ne deriva che nel caso in cui si sia verificato un sinistro tale da far dubitare della capacità del guidatore di condurre veicoli la competenza a provvedere si radica in capo all'ufficio della motorizzazione, mentre la determinazione rientra nell'attribuzione prefettizia allorché si tratta della violazione delle regole sulla condizione fisica del guidatore previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;

non è condivisibile optare per la sovrapposizione di competenze che sembrerebbe potersi dedurre dagli atti;

la sistematica del diritto amministrativo, quale si deriva soprattutto dall'art. 97 cost., rifugge infatti dal considerare competenti due

diversi organi per la medesima funzione, dal che la fondatezza della censura e l'annullamento del provvedimento;

le spese vanno comunque compensate, data la natura delle violazioni accertate a carico dell'interessata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnando, dichiarando che la competenza a provvedere spettava al prefetto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)